



Art. 1 - Costituzione

E costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 Agosto 2018 n. 105, l'Associazione di Promozione Sociale, denominata " Associazione di Promozione Sociale 451 " Ente del Terzo Settore con efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), di seguito chiamata semplicemente " A.P.S. 451 ", con sede in Ferrara (Fe), operante senza fini di lucro. L'Associazione ha sede istituzionale in via Ortigara n. 13 e potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi sociali

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato, in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio beni o servizi ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a :

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

lettera g) formazione universitaria e post-universitaria.

L'Associazione si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, della letteratura e della scrittura e della diffusione delle stesse. Scopo istituzionale dell'Associazione è la promozione di iniziative e di spettacoli legati al mondo letterario, con particolare riferimento alla lettura ed alla scrittura, ma più in generale al mondo artistico e ricreativo, favorendo in tale contesto lo scambio di idee, di progetti e di solidarietà fra i propri iscritti, ponendo in essere ogni attività che si dimostri idonea a perseguire in via diretta o indiretta tali indirizzi, sviluppando ed arricchendo le personalità ed i molteplici interessi di tipo culturale, artistico e ricreativo dei propri associati, per la diffusione della cultura e di ogni attività che possa essere intesa come strumento di promozione sociale delle persone.

Le attività o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione non ha scopo di lucro, anche indiretto e gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla Legge. La quota sociale non è trasmissibile e in caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. L'adesione all'Associazione è libera, il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elette su base democratica. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le

previsioni del presente statuto, nei criteri e limiti definiti dal D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19/05/2021 e secondo l'individuazione di predette attività con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Tali attività potranno essere svolte dall'Associazione in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà iscriversi a qualsiasi Ente di Promozione Sociale a carattere nazionale o locale.

Art. 3 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Art. 4 - Requisiti

L'Associazione può essere composta da un numero illimitato di soci. Sono componenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della stessa. Possono aderire all'Associazione, tutte le persone in possesso della cittadinanza europea, ovvero i cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di immigrazione, senza alcun tipo di discriminazione e tutti i soggetti che decidono di perseguire gli scopi dell'Associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri, eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e di decadenza.

Oltre ai soci fondatori ed ordinari, il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio Onorario a persone che sono riconosciute meritevoli nella condivisione dell'attività istituzionale che sostengono e ne promuovono la valorizzazione.

Art. 5 - Partecipazione alle attività - Funzionamento

L'attività istituzionale di cui all'art. 2 del presente statuto, o quelle ad essa direttamente connesse ed il regolare funzionamento delle strutture, dovranno essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione, per i quali potranno essere garantiti esclusivamente rimborsi delle spese effettivamente sostenute; in caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I soci sono tenuti ad uniformarsi al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti, nonché a quanto validamente deliberato dall'Assemblea generale dei soci e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.

Art. 6 - Iscrizione

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione allo stesso organo, presso la sede dell'Associazione, di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si dichiara l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a rilasciarne opportuna ricevuta.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve sempre essere motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'iscrizione del socio si intenderà rinnovata anno per anno in seguito al versamento della quota associativa senza dover ripetere la domanda di iscrizione.

In caso di mancato rinnovo si perde la qualifica di socio dell'Associazione.

Art. 7 - Durata

L'Associazione di Promozione Sociale 451 ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 8 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci;
- dai beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti comunque da privati o enti;
- dalle contribuzioni liberali, donazioni e legati di soci, privati od enti;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da proventi per cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- da eventuali sovvenzioni di altri enti, da premi e trofei vinti e da corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9 - Quote sociali

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale, relativa all'anno solare in corso, nella misura stabilita dall'Assemblea generale dei Soci.

Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea generale dei Soci.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non rivalutabili.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo, nel caso di associati minorenni, gli stessi possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore, tali richieste devono essere formalmente presentate con raccomandata A.R., indirizzate al Consiglio Direttivo dell'Ente che è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni e la consultazione sarà effettuata presso la sede dell'Ente, alla presenza di un componente incaricato del Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- tenere un comportamento tale da non arrecare danno, morale o materiale, all'Associazione stessa, in tutte le occasioni nelle quali il socio si trovi a rappresentare l'Associazione, o partecipi in qualunque modo alle sue attività;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 11 – Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa il mancato versamento della quota associativa trascorso un mese dalla data di sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Si verifica quando l'associato presenta formale dichiarazione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, in ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

In caso di esclusione, l'associato ha facoltà di fare un ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata, tale ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera assembleare che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.



Art. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio Direttivo

se nominati:

- Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Organo di Controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale dei soci è l'organo sovrano ed il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie; all'attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni vincolano anche i soci assenti e dissenzienti.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 14 – Compiti dell'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea dei Soci riunita in via ordinaria:

- nomina, per elezione a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo ed adotta eventuale azione di revoca di tali componenti;
- nomina, se si rende obbligatorio per norma, con elezione a scrutinio segreto, anche su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo, il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo ed adotta eventuale azione di revoca di tali organi;
- approva il rendiconto economico/finanziario e il bilancio preventivo entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla fine dell'esercizio sociale;
- delibera sugli indirizzi dell'attività annuale e sulle direttive generali dell'Ente, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- per nominare il o i liquidatori.

Art.15 - Costituzione e delibere dell'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

La convocazione può essere richiesta, con un espresso ordine del giorno, da un decimo degli Associati, o da due componenti il Consiglio Direttivo, in questa ipotesi, il Presidente è tenuto alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea generale deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del preventivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con un minimo di dieci giorni liberi prima della data fissata, mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile, nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma; nei casi di particolare urgenza i giorni liberi possono essere ridotti a cinque.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

L'Assemblea generale, in situazioni particolari, potrà essere convocata in modalità telematica.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4) del D. Lgs. 117/2017 l'intervento dell'associato in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sia presente il cinquanta per cento degli associati aventi diritto di voto deliberativo;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Le delibere, salvo quelle aventi come oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, sono approvate nell'assemblea ordinaria in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo, ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Per modificare lo Statuto, occorrono, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, o da altro componente del Consiglio Direttivo designato dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente della riunione dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della Assemblea e dal Segretario, se nominato dall'Assemblea stessa, o altro associato nominato, e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, rinnovabili per un massimo di due mandati consecutivi, ha la firma sociale, la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e ne manifesta la volontà.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di voto e ne garantisce il corretto funzionamento, cura le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali

di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Presiede di regola le riunioni dell'Assemblea generale e ne garantisce il corretto funzionamento.

Il Presidente può promuovere e portare all'approvazione del Consiglio Direttivo, la formazione di gruppi di lavoro che siano utili per la gestione e lo sviluppo delle attività dell'Associazione.

Qualora il Presidente dell'Associazione si rendesse dimissionario prima dello scadere del triennio, le sue veci verranno svolte dal Vice Presidente, che rimarrà in carica per gli affari ordinari ed avrà l'obbligo di convocare immediatamente il Consiglio Direttivo per provvedere alla nuova nomina.

Il Presidente può essere destituito, per gravi motivi, con deliberazione dell'Assemblea generale dei soci. Avverso tale delibera, il Presidente destituito può ricorrere secondo le ordinarie vie della giustizia civile.

In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci, curandone l'esecuzione delle delibere;
- cura i rapporti, direttamente o tramite delega ad altro componente il Consiglio Direttivo e/o socio, con gli enti locali e le istituzioni cittadine.

Il Presidente può disporre provvedimenti d'urgenza, immediatamente esecutivi, che a seconda delle circostanze appaiano più idonei a tutelare gli interessi dell'Associazione. In tal caso, detti provvedimenti dovranno ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

Art. 17 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, rinnovabili per un massimo di due mandati consecutivi.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari ed ha l'obbligo di convocare immediatamente il Consiglio Direttivo per la nuova elezione.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti ovvero il Presidente dell'Associazione che lo presiede, il Vice Presidente ed un massimo di cinque Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea generale dei soci tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi contro la Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'ente con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non riservati all'assemblea:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario/Tesoriere, quest'ultimo anche non componente il Consiglio Direttivo;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento delle stesse;
- cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci;
- predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea generale dei soci;
- valuta e propone all'Assemblea generale dei soci, l'importo delle quote sociali;
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redige gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni, relativamente all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

- adotta i provvedimenti disciplinari di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- individua la possibilità di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, comunque ad esse secondarie e strumentali;
- può proporre eventualmente all'Assemblea i componenti dell'Organo di Controllo e dei Revisori dei conti;
- recepisce, e mette a disposizione degli associati i libri sociali dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, che deve essere formalmente presentata con raccomandata A.R. indirizzate al Consiglio Direttivo; per tali richieste la consultazione sarà effettuata presso la sede dell'Ente, alla presenza di un componente incaricato del Consiglio Direttivo;
- può promuovere e costituire gruppi di lavoro tra gli associati o comitati interni all'Associazione o affidare incarichi a terzi, a supporto dell'organizzazione e della gestione di tutte le attività che costituiscono il programma annuale delle attività sociali;
- predispone la programmazione e l'attività dei gruppi di lavoro o dei comitati interni o dei terzi incaricati, disciplinata da appositi regolamenti e/o direttive deliberate;
- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per realizzarlo;
- tutela il patrimonio morale e materiale dell'Associazione;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- designa incaricati o commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, e in caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi, è presieduto dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono convocate mediante lettera o mail o telegramma dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, da inviare a ciascun componente almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione, nei casi di particolare urgenza i giorni sono ridotti a tre. In difetto di tale formalità il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

La riunione è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Nel solo caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono tutti presenti.

E' convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni consiliari che li riguardano personalmente e non vengono computati relativamente alle stesse, ai fini del calcolo del quorum.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati dal Presidente soci o non soci la cui presenza sia utile per gli argomenti posti in discussione.

Le deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della riunione. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio stesso, atte a garantirne la massima diffusione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo, decada dall'incarico, il Presidente può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo fosse nell'impossibilità ripetuta di esercitare le proprie funzioni per più di tre riunioni consecutive, il Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento il Vice-Presidente, o in alternativa e/o il Revisore Unico o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o l'Organo di Controllo, se nominati, dovranno convocare entro un mese l'Assemblea generale dei soci per ottenere autorizzazione ad opportuni provvedimenti in merito.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo siano validamente svolte per videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti relativi all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il segretario, onde si possa procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale

Art. 19 - Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei conti

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che sono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile.

Il Collegio nomina il proprio Presidente nella prima riunione di insediamento.

La graduatoria dei non eletti rimane valida in caso di dimissioni o decadenza, causata da gravi motivi, di uno o più componenti, sottoposti a giudizio del Consiglio di Giustizia ed eventualmente ratificati dall'Assemblea generale dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea generale.

Il Revisore Unico dei Conti e i componenti del Collegio dei Revisori non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione e devono avere competenze specifiche in materia amministrativa e contabile.

Art. 20 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, se nominato, è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci in regola con il versamento della quota sociale. Può essere organo monocratico; resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

I componenti dell'Organo di Controllo non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione.

L'Organo di Controllo:

- accerta la sussistenza di inosservanze dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere emesse dagli organi statutari e delle direttive impartite dai preposti all'organizzazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



[Handwritten signature]

- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il rendiconto sociale sia redatto in conformità alle norme di Legge, il rendiconto sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati argomenti.

Art. 21 – Decadenza dagli organi associativi

I componenti degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea generale dei soci, sentito il componente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca dei Consiglieri determinano la loro sostituzione, con il primo dei Consiglieri non eletti nell'ultima assemblea elettiva, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 22 – Obblighi di comunicazione e caratteristiche delle cariche sociali

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate agli enti preposti il controllo nelle modalità previste dalle normative vigenti.

Tutte le cariche ricoperte negli organi della "Associazione di Promozione Sociale 451" sono gratuite.

Art. 23 – Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, il rendiconto economico/finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso, il preventivo per l'anno successivo e la relazione accompagnatoria predisposta dal Revisore Unico o dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati. Il Consiglio Direttivo, predispone il preventivo ed il rendiconto economico/finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, avrà accesso a detta documentazione presso la sede sociale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'ente, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione può essere affidato, previa specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo, al Segretario/Tesoriere.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione.

L'eventuale residuo attivo sarà utilizzato esclusivamente per l'attività sociale ed eventualmente una quota dello stesso potrà essere destinata alla formazione di un fondo di riserva volontario e libero in dotazione dell'Ente.

Art. 24 – Devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni, mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Il Patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 25 – Norma di rinvio

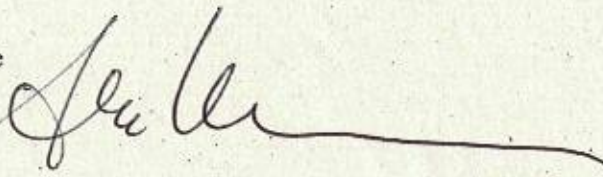
Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di Legge vigenti in materia.

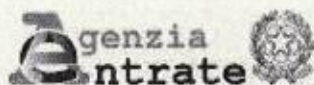
Art. 26 – Clausola compromissoria

Ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione od esecuzione del presente statuto sarà risolta a mezzo arbitrato irrituale. Il Collegio sarà costituito in Ferrara, su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione delle questioni controverse e la designazione del proprio arbitro. Nei successivi dieci giorni, l'altra parte dovrà, a sua volta, nominare il proprio arbitro. I due, così designati, nomineranno il terzo arbitro; in mancanza di accordo, la nomina verrà richiesta al Presidente del Tribunale di Ferrara. Gli arbitri decideranno, quali amichevoli compositori, con dispensa ad ogni formalità. Qualora la parte cui è pervenuta la richiesta di arbitrato lasciasse decorrere inutilmente il termine di cui sopra senza indicare il proprio arbitro, verrà meno la competenza arbitrale e ciascuna delle parti potrà adire il magistrato ordinario.

Il presente Statuto, è approvato dall'Assemblea generale dei soci della " Associazione di Promozione Sociale 451 ", il giorno 03 Dicembre 2024, presso lo " Studio Commerciale Monica Rossi e Simonetta Fabbri Professioniste Associate " in Ferrara, via Tito Strozzi al civico 18.

Il Presidente





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FERRARA

UFFICIO TERRITORIALE DI: FERRARA

Registrazione di Atto Privato

Il 20/12/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TG5 , serie 3 , numero 1620

data di stipula: 03/12/2024

ident.vo telematico: TG524L001620000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93107430386

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93107430386				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

